

AFFIDAMENTO dalla CITTA' DI TORINO al costituendo R.T.I. Lancillotto – ACLI Torino del servizio di animazione e sostegno nei centri estivi nell'ambito del progetto "Bimbi Estate".

PERIODO: 1° luglio - 30 agosto 2024.

IMPORTO AFFIDAMENTO:

LOTTO 2 – CIRCOSCRIZIONI 1-7-8

Servizio di animazione e sostegno ai bambini diversamente abili

€ 188.862,66 compreso IVA 5% ove dovuta

Acquisto di materiale ludico-didattico

€ 9.750,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a), del DPR n. 633/72

CIG: B19988B600

AGGIUDICATARIO: R.T.I. Coop. Lancillotto - U.S. ACLI Torino.

Con la presente privata scrittura, non autenticata, in duplice originale, tra la CITTA' di TORINO - C.F. 00514490010 - in questo atto rappresentata dal dott. Claudio SCIARAFFA, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Civico, in forza del provvedimento del Sindaco prot. n. 008407 del 13/05/2021, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e a norma dell'art. 28, co. 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019 (mecc. n. 2018 06449/005) e

il costituendo raggruppamento temporaneo tra l'impresa mandataria Cooperativa Sociale Lancillotto - P.IVA 09723650017 - con sede legale in Moncalieri (TO), via Tanivelli n. 29, e l'impresa mandante Unione Sportiva ACLI Torino - P.IVA 04816480018 - con sede in Torino, via Perrone n. 3 Bis, qui rappresentato nella persona del sig. Andrea SAMMARCO, nato a [REDACTED] il [REDACTED], legale rappresentante del raggruppamento stesso come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. DD 3698 del 25/06/2024, ottemperati gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, si conviene e si stipula quanto segue:

PRIMO

La CITTA' DI TORINO, come sopra rappresentata, estende al costituendo R.T.I. Coop. Lancillotto – U.S. ACLI Torino il servizio di animazione e sostegno nei centri estivi, nell'ambito del progetto "Bimbi Estate 2024", relativamente al Lotto 2.

SECONDO

La ditta assuntrice, nella persona di cui sopra, nell'accettare l'affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo le disposizioni della Città di Torino alle condizioni della sua offerta, nonché sotto l'esatta osservanza delle norme e delle condizioni contenute e richiamate nella citata Determinazione dirigenziale, nonché nel Capitolato speciale d'appalto.

La restante documentazione relativa all'affidamento è custodita agli atti della Divisione e costituisce parte integrante del presente contratto.

TERZO

Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui alla succitata determinazione dirigenziale per un importo complessivo di € 187.950,28 compreso IVA 5% ove dovuta, oltre a € 9.750,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a), del DPR n. 633/72 per l'acquisto del materiale ludico-didattico necessario.

QUARTO

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto.

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

QUINTO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta assuntrice elegge domicilio legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1.

SESTO

Eventuali spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dell'affidatario.

Per quanto non è contemplato dal presente contratto e dal Capitolato speciale, si fa rinvio alla normativa in vigore.

SETTIMO

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali

OTTAVO

L'aggiudicatario si impegna al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 3 della Legge statale n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che, in caso d'inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3, sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della medesima legge.

PER IL RAGGRUPPAMENTO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. Andrea SAMMARCO

PER LA CITTA' DI TORINO
IL DIRIGENTE

Dott. Claudio SCIARAFFA